

Regolamento sulle modalità di funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

INDICE

Titolo I – Disposizioni Generali

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Natura e funzioni
- Art. 3 – Principi generali

Titolo II - Organizzazione

- Art. 4 - Insediamento ed elezione del Presidente
- Art. 5 – Funzioni del Presidente
- Art. 6 – Vice-presidente
- Art. 7 – Giunta di Presidenza
- Art. 8 – Supporto amministrativo al Consiglio
- Art. 9 Gruppi di lavoro sugli ordinamenti didattici
- Art. 10 – Commissioni permanenti

Titolo III - Funzionamento

- Art. 11 – Sessioni del Consiglio
- Art. 12 – Convocazioni
- Art. 13 – Disciplina delle sedute
- Art. 14 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 15 – Comunicazione

Titolo IV – Disposizioni finali

- Art. 16 – Approvazione e modifica del Regolamento
- Art. 17 – Rinvio
- Art. 18 – Entrata in vigore e diffusione

Il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67 concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, d'ora innanzi denominato, per brevità, Regolamento;

Visto in particolare l'art. 4, comma 5, del DM 67/2021 che dispone che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale definisca le sue modalità di funzionamento con l'adozione, entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta, di un regolamento interno;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (d'ora in poi CNAM o Consiglio) in attuazione dell'art. 4, comma 5, del Regolamento.

Art. 2
Natura e funzioni

1. Il CNAM è organo elettivo e consultivo del sistema dell'alta formazione e concorre all'attività di programmazione, di ricerca e di produzione nel campo artistico, musicale, coreutico, drammatico, del design e del restauro (d'ora in poi AFAM). Promuove e persegue la qualità più elevata nella formazione, nella ricerca e nella correlata attività di produzione artistica, anche in riferimento al processo di armonizzazione dei modelli didattici ed alla costruzione di uno spazio europeo della formazione superiore.

2. Il CNAM incentiva e valorizza il processo di autonomia delle istituzioni, che veda al centro del sistema formativo lo studente ed una più adeguata applicazione delle norme sul diritto allo studio, strutture e servizi di sostegno e di orientamento idonei, anche in riferimento alla forte attrazione internazionale dell'AFAM.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, il CNAM concorre all'attività di programmazione, di indirizzo e di coordinamento del sistema AFAM, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni. A tal fine formula pareri dovuti e richiesti e avanza pareri e proposte di propria iniziativa al Ministro dell'Università e della Ricerca secondo quanto stabilito dalle leggi. In quest'ambito assume tutte le iniziative idonee al perseguimento dei suoi obiettivi.

4. Il CNAM promuove e favorisce l'internazionalizzazione dell'AFAM stabilisce e cura le relazioni a livello nazionale ed internazionale con istituzioni ed organismi, pubblici o privati, interessati alla ricerca e alla produzione dell'AFAM ed al potenziamento del sistema formativo superiore, alla conoscenza e alla collaborazione multi-culturale e multi-etnica, valorizzando le identità e le tradizioni nazionali.

5. Il CNAM opera per il rafforzamento e lo sviluppo delle Istituzioni che rappresenta, per la tutela e la valorizzazione del loro patrimonio culturale, materiale e immateriale, nonché per la valorizzazione della produzione, della ricerca dell'AFAM.

6. Il CNAM esprime i pareri e formula le proposte di cui all'articolo 3 comma 1 della Legge 508/1999, ovvero:

- a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2 della Legge 508/1999 nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
- b) sui regolamenti didattici degli istituti;
- c) sul reclutamento del personale docente;
- d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale, coreutico, drammatico, del design e del restauro.

Art. 3
Principi generali

1. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio si ispirano ai seguenti criteri:

- a) efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, collegialità, partecipazione;
- b) semplificazione procedimentale e flessibilità organizzativa, al fine di consentire il tempestivo adeguamento della propria azione al mutare delle esigenze;
- c) integrazione tra le diverse attività e piena cooperazione tra le articolazioni organizzative interne di cui al presente regolamento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

Art. 4
Insedimento ed elezione del Presidente

1. Il Consiglio è insediato dal Ministro dell'Università e della Ricerca a seguito di ogni rinnovo dell'organo conseguente alle tornate elettorali indette con apposita ordinanza.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, a scrutinio segreto tra i suoi componenti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f) del Regolamento. Ogni elettore esprime una sola preferenza. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta nelle prime due votazioni, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.

3. L'elezione del presidente può avvenire anche tramite procedure telematiche, che assicurino contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e la segretezza del voto.

4. Fino all'elezione del Presidente, il Consiglio è presieduto dal decano dei docenti eletti in rappresentanza dei componenti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f) del Regolamento.

Art. 5

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne convoca e presiede le sedute, ne dirige e coordina i lavori, assicura l'esecuzione delle delibere e degli orientamenti programmatici. Esercita le attribuzioni che gli sono assegnate dal presente Regolamento nonché tutte quelle connesse con i compiti istituzionali del Consiglio. Il Presidente, in particolare:

- a) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività del Consiglio, ispirandosi a criteri di imparzialità, adotta ogni iniziativa utile ad assicurare l'integrazione, il coordinamento e la collaborazione fra le articolazioni organizzative interne e fra queste ed il Consiglio;
- b) riceve le proposte di mozione e di ordine del giorno e definisce l'ordine del giorno delle sedute, secondo le modalità di cui al presente Regolamento;
- c) fa osservare il Regolamento, assicura il buon andamento dei lavori consiliari e, a questo fine, può sospendere o chiudere le sedute facendo redigere motivato processo verbale, tutela i diritti e le prerogative dei singoli Consiglieri, adotta ogni iniziativa utile per consentire agli stessi l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi alla loro attività e, ove occorra, assicura loro la collaborazione degli uffici amministrativi;
- d) ha facoltà, sentito il Consiglio, di invitare ad audizioni persone esterne allo stesso;
- e) propone al Consiglio la nomina di uno o più consulenti legali scelti in ragione delle loro competenze;
- f) propone al Consiglio la designazione, fra i Consiglieri, di referenti per soggetti esterni, scelti in ragione delle loro competenze;
- g) designa, fra i Consiglieri, chi, per le proprie competenze, potrà accompagnarlo o rappresentarlo negli organismi esterni ai quali è invitato a partecipare;
- h) può delegare sue specifiche funzioni a Consiglieri da lui individuati;
- i) può affidare pratiche istruttorie, a singoli Consiglieri, perché ne riferiscano al Consiglio;
- j) predispone, in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza, una relazione annuale sulle attività svolte dal Consiglio, che sarà sottoposta all'approvazione dello stesso organo;
- k) Nomina commissioni/gruppi di lavori.

2. In caso di necessità o urgenza può adottare provvedimenti, compresi quelli di cui alle precedenti lett. f), g), riferendone al Consiglio nella seduta successiva per la ratifica.

Art. 6

Vice-presidente

1. Il Presidente nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice-presidente con funzioni vicarie, in caso di impedimento o assenza del Presidente stesso.

2. Il Presidente può, altresì, delegare al Vice-presidente lo svolgimento di determinate funzioni o compiti necessari all'attività del Consiglio, che non siano riservati, dal presente Regolamento, ad altri soggetti o articolazioni organizzative interne.

3. Il Presidente può revocare il Vice Presidente, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. L'incarico di Vice-presidente cessa alla scadenza del mandato del Presidente.

Art. 7

Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente, nell'esercizio delle sue attribuzioni, è coadiuvato da un Ufficio di Presidenza costituito da cinque componenti designati dallo stesso Presidente.

Art. 8

Supporto amministrativo al Consiglio

1. Il Consiglio si avvale del supporto del personale del competente ufficio del Segretariato Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Il Presidente, sentito il Consiglio, nomina annualmente un Consigliere segretario verbalizzante con compiti di ausilio alla Presidenza per la redazione dei verbali delle adunanze consiliari.

Art. 9

Gruppo di lavoro sugli ordinamenti didattici

1. Per l'esame istruttorio delle richieste di attivazione e/o modifica dei corsi di cui all'articolo 3 comma 1 del DPR 212/2005 avanzate dalle Istituzioni di cui all'art. 1 della Legge 508/1999 e dagli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio

2005, n. 212, il Consiglio costituisce un gruppo di lavoro articolato in sezioni d'area che possono operare anche in modo congiunto.

2. Il Gruppo di lavoro è costituito con atto formale del Presidente tenendo conto delle disponibilità espresse dai Consiglieri.

3. Il Gruppo di lavoro stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori interni, e designa al proprio interno un Coordinatore generale e i Coordinatori delle Sezioni d'area, dandone comunicazione al Consiglio.

4. Il Gruppo di lavoro può operare anche in modalità telematica. L'ordine del giorno delle riunioni del Gruppo di lavoro è predisposto dal Coordinatore generale e trasmesso a tutti i componenti del Consiglio. Ogni componente del Consiglio può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni degli altri Gruppi.

5. Le Sezioni d'area possono operare anche in modalità telematica. L'ordine del giorno delle riunioni delle Sezioni d'area è predisposto dal Coordinatore e trasmesso a tutti i componenti del Consiglio. Ogni componente del Consiglio può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni delle Sezioni d'area.

6. Le delibere relative agli ordinamenti didattici vengono predisposte dal gruppo di lavoro e successivamente approvate in assemblea.

Art. 10

Commissioni permanenti

1. Nell'ambito del Consiglio, al fine di promuovere lo studio e l'approfondimento di singole questioni di particolare rilievo per il sistema dell'Alta Formazione artistica, musicale, coreutica, drammatica, del design e del restauro, sono istituite cinque commissioni permanenti, competenti per le seguenti tematiche:

- a) politiche istituzionali, autonomia e riforme;
- b) politiche per la valutazione, la qualità e l'internazionalizzazione della didattica, della ricerca, della produzione e della terza missione;
- c) politiche per la programmazione e la valutazione delle risorse del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale, Coreutica, Drammatica, del Design e del Restauro;
- d) politiche per lo stato giuridico e il reclutamento del personale;
- e) politiche per la salvaguardia e la valorizzazione dei patrimoni culturali, materiali e immateriali, artistici e bibliografico-archivistici.

2. Il numero minimo dei componenti per ciascuna commissione è stabilito in tre.

3. Il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio, nomina con proprio provvedimento formale, i componenti delle Commissioni, tenuto conto delle opzioni preventivamente espresse dai Consiglieri. I Consiglieri possono far parte al massimo di tre Commissioni. Le Commissioni possono operare anche in modo congiunto.

4. I componenti delle Commissioni permanenti rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio.

5. Le Commissioni designano, al proprio interno, un Coordinatore e un Segretario, dandone comunicazione al Consiglio.

6. Sulle questioni di rispettiva competenza, le Commissioni svolgono attività istruttorie e formulano proposte al Consiglio. Il Presidente, dandone comunicazione al Consiglio, può affidare alle Commissioni compiti di studio e documentazione sulle materie di competenza.

7. Il Presidente, in caso di persistenti e accertate inattività di una Commissione, da cui possa derivare pregiudizio al buon funzionamento del Consiglio, assegna alla stessa un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente, sentito il Coordinatore, può avocare le pratiche e, dandone immediata comunicazione al Consiglio, dispone l'eventuale assegnazione ad altri Consiglieri.

8. L'ordine del giorno delle riunioni delle Commissioni è comunicato dal segretario, per via telematica, a tutti i componenti del Consiglio. Ogni componente del Consiglio può assistere, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni. Le Commissioni possono operare anche in modalità telematica.

9. Possono essere sentiti o chiamati a collaborare con ciascuna Commissione permanente esperti esterni al Consiglio, previa comunicazione al Consiglio stesso.

TITOLO III FUNZIONAMENTO

Art. 11

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, relativamente ai lavori programmati, o in sessione straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta del Ministro dell'Università e della Ricerca o di almeno un terzo dei suoi componenti in carica.

2. Le sessioni si possono svolgere anche in modalità telematica, che garantisca la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, comunque garantendo ogni anno almeno quattro incontri in presenza e/o a distanza.



Art. 12 Convocazioni

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica per il tramite dell'Ufficio di supporto.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, del luogo, degli orari e della modalità (in presenza o a distanza) delle sedute e l'ordine del giorno.
3. L'avviso è inviato ai Consiglieri presso l'indirizzo di posta elettronica da loro indicato alla Presidenza, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta in presenza e cinque giorni prima per la data fissata per la seduta in modalità telematica.
4. Le sedute del Consiglio sono regolarmente costituite quando siano presenti almeno n. 9 componenti.
5. In caso di seduta dichiarata deserta, per mancanza di numero legale, è facoltà del Presidente riconvocare il Consiglio sul medesimo ordine del giorno, con avviso da notificare ai Consiglieri almeno quarantott'ore prima.

Art. 13 Disciplina delle sedute

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente. Nell'ordine del giorno sono inseriti anche gli argomenti il cui esame sia stato richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri. All'inizio della sessione o della seduta, il Presidente può proporre aggiunte all'ordine del giorno, per motivi di particolare urgenza o su richiesta del Ministro. I consiglieri prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione annotato dal segretario verbalizzante. Il Presidente tenuto conto degli iscritti a parlare e dell'orario può limitare il tempo massimo concesso per gli interventi, il loro numero ed eventuali repliche.
3. Sono poste in votazione, con precedenza sulle questioni concernenti il merito degli argomenti in discussione, le proposte di rinvio o di sospensione, le questioni pregiudiziali e preliminari.
4. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono.
5. Le deliberazioni sono assunte, normalmente, con voto palese e hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Presidente o quando lo richiedano almeno un terzo dei Consiglieri, prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.
6. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o in caso di votazioni riguardanti persone, salva diversa determinazione assunta all'unanimità dai Consiglieri presenti. La votazione segreta avviene a mezzo schede ovvero attraverso procedure telematiche che assicurino la segretezza del voto.
7. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito. Qualora sorga contestazione, circa i risultati e le modalità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante.
8. Ove non siano richieste maggioranze speciali, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante alla Presidenza.
9. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto verbale in forma sintetica dal Segretario verbalizzante, con la sovrintendenza del Presidente e il supporto dell'Ufficio competente del MUR.
10. La bozza di verbale è disponibile in formato elettronico almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio in cui ne è prevista l'approvazione. Eventuali osservazioni devono essere trasmesse per iscritto al Presidente prima della seduta in cui il verbale viene approvato. Quando occorra assicurare immediata esecutività alla deliberazione, il relativo verbale è, comunque, approvato per stralcio seduta stante.
11. I verbali del Consiglio sono custoditi presso l'Ufficio di supporto.

Art. 14 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Il Consigliere ha facoltà di presentare mozioni, per proporre al Consiglio di deliberare su questioni di competenza dell'organo, e di proporre interrogazioni, a risposta immediata, su questioni presentate nel corso delle comunicazioni del Presidente.
2. I Consiglieri hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute e se impediti a farlo, da giustificato motivo, devono darne comunicazione tempestiva al Presidente. In caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento. La decadenza è dichiarata dal Consiglio con apposita deliberazione, previa audizione del Consigliere interessato.



3. Fermo il regime di incompatibilità previsto dal Regolamento, i Consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle votazioni sulle questioni che li riguardino personalmente o che riguardino coniugi, parenti e affini entro il quarto grado.

4. I Consiglieri osservano il segreto d'ufficio e non assumono impegni né anticipano l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti alla funzione svolta ed hanno il dovere di mantenere riservati e non divulgare e/o pubblicare, sotto qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo, i contenuti degli affari posti all'ordine del giorno del Consiglio e discussi in Assemblea, nelle Commissioni e nel Gruppo di lavoro prima che siano stati approvati i verbali delle sedute e rese pubbliche le relative delibere. L'utilizzo dei social media deve essere improntato al rispetto delle regole di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 in quanto applicabili.

Art. 15

Comunicazione

1. Il Consiglio riconosce nella corretta e tempestiva comunicazione uno strumento essenziale per garantire la trasparenza della propria attività e costruire un proficuo rapporto con tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, concorrono a comporre il sistema AFAM.

2. Il Consiglio si avvale di un proprio sito web e di altri strumenti di comunicazione tramite i quali assicura un accesso diretto e semplificato alle informazioni relative alla propria organizzazione e alle proprie attività; rende pubblici e fruibili, in conformità al principio di trasparenza amministrativa e perciò alla medesima esigenza di accessibilità, gli atti generali adottati.

3. Per lo svolgimento delle attività di comunicazione di cui al comma 2 è istituito il "Gruppo di Lavoro per la Comunicazione" i cui componenti sono nominati dal Presidente, sentito il Consiglio. Tale Gruppo coadiuva la Presidenza anche nelle attività di comunicazione con i media.

4. Il Consiglio, nell'ambito dei propri compiti e delle proprie finalità istituzionali, opera per assicurare un'adeguata proiezione della propria immagine quale Organo elettivo di rappresentanza del sistema AFAM.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Approvazione e modifica del regolamento

1. Il presente Regolamento, contenente le norme interne relative alle modalità di funzionamento del Consiglio, è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle modifiche del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui disposizioni del presente Regolamento fossero in contrasto con disposizioni normative sopravvenute, esse si intendono immediatamente adeguate.

Art. 17

Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni e i principi generali che disciplinano l'attività amministrativa e regolano il funzionamento dei collegi.

Art. 18

Entrata in vigore e diffusione

1. Le norme di cui al presente Regolamento entrano in vigore il giorno della loro approvazione.

2. Copia del presente Regolamento è inviato a tutti i componenti del Consiglio, agli uffici amministrativi ed è pubblicato sul sito web del CNAM.